



ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO PONENTE  
www.icsanremoponente.gov.it  
Scuola dell'infanzia - Scuola primaria – Scuola secondaria di 1° grado  
Via Panizzi, 4 - 18038 - Sanremo (IM)  
Tel. 0184/660674 – Fax 0184/696385  
e-mail: [imic81500v@istruzione.it](mailto:imic81500v@istruzione.it) - [imic81500v@pec.istruzione.it](mailto:imic81500v@pec.istruzione.it)  
codice Fiscale: 90083340084

**Prot. 8728 del 26/11/2021**

## **PROTOCOLLO ANTI BULLISMO**

### **Delibera di approvazione Cdl dell'11/11/2021**

#### **LA DEFINIZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO**

Il **bullismo** è un atto aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo ripetutamente e nel tempo contro una vittima che non riesce a difendersi.

Le caratteristiche del bullismo sono: intenzionalità, ripetizione, squilibrio di potere.

*Gli atti di prepotenza o i contrasti in cui non siano ravvisabili l'intenzionalità, la ripetizione e lo squilibrio di potere non sono atti di bullismo.*

Esistono varie tipologie di bullismo: fisico (colpi, strattoni, danneggiamento di oggetti), verbale (offese, minacce, presa in giro), indiretto (esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie).

Il bullismo basato sul pregiudizio e la discriminazione è legato a caratteristiche della vittima come il sesso, l'etnia o la nazionalità, la disabilità, l'aspetto fisico e l'orientamento sessuale.

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca un ruolo specifico: bullo, vittima, sostenitori del bullo, spettatori esterni passivi, eventuali difensori della vittima.

Il **cyberbullismo** è un'azione aggressiva intenzionale, agita da un individuo o da un gruppo di persone, attraverso mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi.

Il cyberbullismo presenta sia elementi di continuità rispetto al bullismo tradizionale sia elementi di novità connessi alle modalità interattive mediate dalle nuove tecnologie.

Le caratteristiche del cyberbullismo sono: intenzionalità, ripetizione, squilibrio di potere, ma anche anonimato, presenza di un pubblico più vasto, rapida diffusione, permanenza nel tempo.

*Un litigio isolato o un insulto espresso all'interno di un social non costituiscono cyberbullismo, se mancano intenzionalità, ripetizione, squilibrio di potere, presenza di un pubblico vasto, rapida diffusione, permanenza nel tempo.*

Esistono varie tipologie di cyberbullismo: scritto/verbale (offese e insulti tramite

messaggi), visivo (diffusioni di foto o video che ritraggono situazioni spiacevoli), esclusione (esclusione dalla comunicazione on-line, dai gruppi), impersonificazione (furto, appropriazione e uso di informazioni personali).

## L'INTERVENTO CONTRO IL BULLISMO

L'intervento contro il bullismo deve avere molteplici livelli:

-**promozione** della salute e dello sviluppo positivo

-**prevenzione** universale, selettiva, indicata

-**trattamento**: identificazione del caso, trattamento standard per un disturbo conosciuto

-**mantenimento**: collaborazione per un trattamento a lungo termine, intervento dopo il trattamento

La **promozione** della salute e dello sviluppo positivo avviene attraverso le consuete attività scolastiche, nonché attraverso l'educazione alla salute, lo sport, l'educazione civica. Nell'ambito delle attività di promozione, rientra anche il lancio del Protocollo, che prevede una formazione specifica sul bullismo (definizione e procedura di intervento) rivolta a docenti, alunni, genitori e ATA.

La **prevenzione** deve avvenire secondo un modello tripartito che consente di articolare l'intervento secondo il bisogno: laddove il livello precedente non sia stato efficace, è possibile intervenire con percorsi più intensi e mirati.

-Prevenzione universale: è rivolta a tutti gli studenti e consiste nella responsabilizzazione e nell'attivazione di cambiamenti nella maggioranza silenziosa.

-Prevenzione selettiva: è rivolta ai sottogruppi a rischio e consiste in un training sulle competenze socio-emotive, sulle capacità di coping (cioè capacità di reagire, resistere e gestire), sulla regolazione delle emozioni.

-Prevenzione indicata: è individualizzata e indirizzata agli studenti che sono già coinvolti in episodi di bullismo, consiste nel supportare la vittima e fermare le prepotenze.

Il **trattamento** comincia con l'identificazione del caso e la sua valutazione e prosegue con la gestione.

Il **mantenimento** consiste nel controllare che l'episodio di bullismo sia risolto e non abbia ripreso vigore dopo la conclusione del trattamento.

## LA PROCEDURA DA ATTIVARE

La procedura da seguire una volta che è avvenuto un presunto atto di bullismo prevede quattro fasi:

1) la fase di prima segnalazione

2) la fase di valutazione e dei colloqui di approfondimento con tutti gli attori coinvolti

3) la fase di scelta dell'intervento e di gestione del caso attraverso uno o più interventi (approccio educativo con la classe, intervento individuale, gestione della relazione, coinvolgimento della famiglia, supporto intensivo a lungo termine e di rete)

4) la fase di monitoraggio

### **1) La fase di prima segnalazione**

Ogni segnalazione di presunto bullismo deve essere accolta e approfondita, affinché siano evitate sottovalutazioni.

La “*Scheda di prima segnalazione*” deve essere semplice ma contenere le informazioni essenziali e tutti devono potervi accedere: sarà pertanto scaricabile dal sito della scuola. La segnalazione può essere fatta da chiunque (vittima, genitori, testimoni, docenti, personale ATA) e deve essere accolta da chiunque (dirigente, docenti, personale ATA). Chi accoglie la segnalazione deve immediatamente inviarla al membro della commissione che lavora nel plesso, il quale a sua volta la condivide con il referente di Istituto.

### **2) La fase di valutazione approfondita**

La valutazione ha l'obiettivo di approfondire la situazione e scegliere l'intervento di prevenzione.

Le fonti di informazioni sono molteplici: i ragazzi, i genitori, gli insegnanti.

Gli strumenti di informazione possono essere: questionari, interviste e colloqui, osservazione, nomina dei pari, self-report.

La valutazione approfondita va fatta entro due giorni dalla presentazione della prima segnalazione: il referente della commissione, il membro che insegna nel plesso in cui si è verificato il fatto, la persona che ha compilato la segnalazione e eventuali altre persone informate (insegnante di classe, fiduciario di plesso, personale ATA...) si incontrano (di persona o on line) e compilano la “*Scheda di valutazione approfondita*” allo scopo di valutare esattamente la tipologia e la gravità dei fatti per poter definire un intervento.

### **3) La fase della gestione del caso**

È possibile scegliere tra diversi tipi di intervento:

-Approccio educativo con la classe: si può utilizzare quando il livello di rischio di bullismo e di vittimizzazione è un codice verde, cioè una situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe. È possibile affrontare direttamente l'accaduto con la classe oppure sensibilizzare la classe rispetto al fenomeno in generale. Questo intervento è raccomandabile quando tutto il gruppo è stato coinvolto nell'accaduto, il livello di sofferenza della vittima e la gravità non sono molto elevate, in classe sono presenti persone di cui la vittima si fida e che possono supportarla.

-Intervento individuale: può essere realizzato dallo psicologo della scuola o da un insegnante con competenze trasversali; prevede un intervento individualizzato con il bullo e un intervento individualizzato con la vittima.

-Gestione della relazione: prevede il coinvolgimento di tutte le parti e l'impegno al cambiamento. È possibile invitare gli studenti in conflitto a prendere parte a un colloquio con un mediatore che li aiuti a trovare una soluzione. La mediazione deve essere preceduta da una fase di pre mediazione, in cui il mediatore incontra le parti separatamente, verifica l'esistenza della necessaria disponibilità e decide se la mediazione è adeguata a risolvere il problema.

-Coinvolgimento della famiglia: il dirigente scolastico che viene a conoscenza di atti di bullismo ne informa tempestivamente i genitori.

-Supporto intensivo a lungo termine e di rete: è adeguato quando il livello di urgenza

di bullismo e vittimizzazione raggiunge il codice rosso, richiede un supporto esterno alla scuola (servizi sanitari territoriali, servizi sociali, ospedali...). È opportuno creare un protocollo d'intesa tra le istituzioni.

#### **4) La fase di monitoraggio**

Il monitoraggio è importante perché valuta l'efficacia dell'intervento e supervisiona la gestione del caso. Se il monitoraggio evidenzia che la situazione non è risolta, allora il processo deve iniziare di nuovo. Un monitoraggio efficace deve essere a breve termine e a lungo termine, con la vittima e con le altre figure coinvolte nella valutazione approfondita.

### **RESPONSABILITÀ GIURIDICA**

Il cyberbullismo è un fenomeno in costante crescita in Italia e all'estero ed è anche un fenomeno trasversale, poiché riguarda i giovani di ogni area sociale indipendentemente dalla classe sociale, dalla cultura familiare, dal genere. L'unica arma davvero efficace per combattere tale fenomeno è la prevenzione, attraverso la responsabilizzazione delle famiglie, della scuola e il rafforzamento della rete di tutela dei minorenni.

Un fatto di cronaca verificatosi il 5 gennaio 2013 ha scosso l'opinione pubblica nazionale ed internazionale: a Novara si è tolta la vita una tredicenne di nome Carolina Picchio, vittima di bullismo e cyberbullismo.

È stata quindi emanata la legge 29 maggio 2017 numero 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

Il bullismo e cyberbullismo non costituiscono di per sé un reato, poiché le condotte dei bulli possono di per sé costituire una fattispecie di reato già prevista dal nostro codice: il reato di percosse, di lesioni, di diffamazione, di minaccia, di danneggiamento, di molestia o disturbo alle persone, di atti persecutori (più noto come stalking), di pornografia minorile, di detenzione o diffusione di materiale pedopornografico, di morte come conseguenza non voluta di altro delitto.

Tuttavia, non tutti i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli possono essere considerati rientranti nell'accezione di bullismo, poiché "nessuno può essere punito per un'azione od omissione prevista dalla legge come reato se non l'ha commessa con coscienza e volontà" (art.42 c.p.). Affinché si abbia reato, è necessaria la volontà, non essendo sufficiente il solo fatto materiale.

La responsabilità penale è personale, quindi risponderà dell'illecito esclusivamente l'autore del reato.

L'articolo 85 c.p. chiarisce che è imputabile colui che ha la capacità di intendere e volere. Una delle cause che escludono o diminuiscono l'imputabilità è costituita dalla minore età, che viene suddivisa in due momenti: fino al quattordicesimo anno di età, quando il ragazzo non è imputabile, e dai 14 ai 18 anni, quando il minore è imputabile se dotato di capacità di intendere e volere.

La responsabilità civile, invece, ricade sui genitori dei figli minori, che sono tenuti a risarcire il danno.

La responsabilità civile riguarda anche i docenti e gli ausiliari, che sono tenuti

all'obbligo di vigilanza. La responsabilità civile può ricadere sul dirigente scolastico che non abbia adottato tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza all'interno della scuola.

Docenti e dirigente sono considerati pubblici ufficiali, pertanto sono soggetti anche alla responsabilità penale nel caso in cui omettano di denunciare atti di bullismo che configurano reati perseguibili d'ufficio (responsabilità omissiva propria, articolo 361 c.p.), e nel caso in cui violino l'obbligo di garanzia rispetto alle vittime (responsabilità omissiva impropria).

## **LA LEGGE 71 DEL 2017**

Legge numero 71 del 29 maggio 2017: disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

La legge ha l'obiettivo di contrastare il cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni.

Per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore, può inoltrare al gestore del sito un'istanza per l'oscuramento. Qualora, entro 24 ore, il soggetto responsabile non abbia comunicato di aver provveduto all'oscuramento, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali.

L'articolo 4 chiarisce i compiti delle scuole: ogni istituto scolastico deve individuare un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto al fenomeno del cyberbullismo. Il Piano triennale dell'offerta formativa deve trattare temi legati alle competenze digitali, alla sicurezza on-line e a un uso positivo e corretto delle tecnologie digitali nelle attività didattiche.